

(N. 276)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1963

Aumento del contingente del personale a contratto  
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero degli affari esteri ha bisogno urgente di assumere alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto, composto di 250 unità, per le esigenze degli Uffici all'estero e in particolare degli Uffici consolari aventi sede nei Paesi europei verso i quali si sono ultimamente indirizzate larghe masse di nostri emigrati.

È noto infatti che gli Uffici in questione sono sovraccarichi di lavoro, dato l'accrescersi eccezionalmente rapido del numero dei connazionali amministrati.

Sarebbe urgente sopperire anche alle deficienze di personale di altre Rappresentanze all'estero che dovrebbero rafforzare in particolare il servizio commerciale e in generale il servizio della stessa cancelleria diplomatica come per esempio in varie nostre Rappresentanze in Africa e in Asia. Tuttavia, costretta dai limiti delle possibilità del bilancio dello Stato, l'Amministrazione degli affari esteri potrà accontentarsi di assumere solo 150 unità durante l'esercizio finanziario in corso mentre le rimanenti 100 unità verrebbero assunte durante l'esercizio finanziario 1964-65.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 250 unità, di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1° luglio 1964.

**Art. 2.**

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nello esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.